

Condizioni generali per l'esecuzione di commesse: 2009 - Kiwa Italia S.p.a.

Articolo 1 - Definizioni:

KI: Kiwa Italia Spa. con sede legale in Via Angelo Maj, 12 – 20135 Milano (MI)

Cliente: la parte coinvolta nell'accordo con KI

Risultato: il risultato dell'esecuzione della commessa fornita da KI

Articolo 2: Applicazione

2.1 Salvo diversamente concordato in forma scritta, le presenti Condizioni Generali si intendono applicabili a tutte le offerte ed accordi inerenti l'esecuzione di commesse da parte di KI.

2.2 Modifiche, aggiunte e/o estensioni dell'accordo, o sottoscrizioni di accordi che si scostano dalle presenti Condizioni Generali, devono essere concordate per iscritto dalle parti.

Articolo 3: Realizzazione della commessa

3.1 Salvo diversamente indicato, le offerte di KI si intendono senza impegno.

3.2 Una commessa si intende stabilita nel momento in cui KI riceve conferma scritta da parte del cliente dell'offerta emessa da KI, a meno che KI non revochi la sua offerta entro due giorni lavorativi in seguito alla ricezione della precedentemente indicata conferma.

Se una commessa è fornita in modo differente, la commessa si intende stabilita nel momento in cui l'accettazione scritta della commessa viene spedita da parte di KI o dopo che KI ha iniziato l'attuale esecuzione della commessa.

Articolo 4: Esecuzione della commessa

4.1 KI non possiede nessun altro obbligo se non quello dell'esecuzione della commessa, che deve essere considerato come un obbligo da eseguirsi al massimo delle capacità. Ulteriori obblighi esisteranno solamente se e in quanto derivanti da accordi precedentemente stipulati in maniera esplicita.

4.2 La durata della commessa è indeterminata, salvo diversamente accordato.

4.3 Le proposte contenute nell'offerta nell'offerta sono di carattere confidenziale, sono tenute a rimanere di proprietà di KI e non potranno essere utilizzate dal cliente o divulgate a terzi.

4.4 I termini indicati da KI, inclusi i termini di esecuzione della commessa, non sono tassativi.

4.5 Qualora KI e il cliente concordassero di apportare modifiche aggiunte e/o estensioni alla commessa, si dovrà tra l'altro concordare nuovamente per iscritto la qualità e la data del completamento.

4.6 Il cliente è al corrente che tutte le informazioni che KI ritiene necessarie, o che devono essere intese in tutta franchezza da parte del cliente come necessarie per l'esecuzione della commessa, devono essere rese disponibili per KI in tempo. Se le informazioni necessarie all'esecuzione della commessa, non saranno presentate in tempo, KI ha il diritto di sospendere l'esecuzione della commessa.

4.7 KI non è responsabile per danni o perdite di qualsiasi natura, causate dal fatto che KI ha basato la sua attività su informazioni fornite dal cliente errate e/o incomplete.

4.8 Il cliente è al corrente che attrezzature come personale ausiliario, apparecchiature ausiliarie e materiali saranno resi disponibili per KI senza costo aggiuntivo, in modo che KI possa essere in grado di condurre la propria attività lavorativa nel luogo del , e/o nel luogo di installazione del cliente in maniera sicura.

4.9 Qualora il personale ausiliario, le apparecchiature ausiliarie e i materiali non soddisfino le prescrizioni standard di sicurezza, KI si riserva il diritto di sospendere o, in base al caso, annullare l'esecuzione della sua attività. Nel qual caso, il cliente è tenuto a risarcire KI tutti i costi, danni/perdite derivanti da ciò (inclusi in ogni caso le spese e le ore di viaggio)

4.10 In edifici e/o siti del cliente, KI dovrà attenersi alle regole (aziendali) ivi applicate e dovrà interamente osservare le istruzioni da parte o in vece del cliente.

4.11 Qualora la commessa riguardi (anche) l'esame di campioni, il cliente è responsabile della selezione, sia in particolare per la rappresentanza dei campioni, sia per il rendere disponibili i campioni a KI, salvo diversamente concordato.

4.12 Se coerente con il contesto di una corretta o puntuale esecuzione della commessa, a scelta di KI, KI ha il diritto di impiegare terze parti o personale impiegato da terzi per eseguire la commessa.

Articolo 5: Prezzi e tariffe

5.1 Salvo diversamente concordato, qualora si aggiungessero i costi inerenti la manodopera o le consegne ad opera di terzi, KI fatturerà retroattivamente in base ai costi contingenti e secondo le proprie tariffe.

5.2 I prezzi e le tariffe possono essere modificate in base alle variazioni dei costi salariali e alle variazioni di altri costi alla fine di ogni anno.

Se l'aumento dei prezzi e delle tariffe è maggiore del 10% annuo, il cliente ha il diritto di recedere dall'accordo. Nel qual caso, la disdetta deve avvenire da parte del cliente immediatamente in seguito alla ricezione della comunicazione dell'aumento.

5.3 In caso di una somma fissa pattuita di cui all'articolo 5 paragrafo 1, le spese che, al momento della stipula dell'accordo non si potevano ragionevolmente prevedere, saranno addebitate separatamente.

5.4 Gli importi di cui al punto 5.1-5.3 possono essere aumentati da tasse, costi di trasferta e/o trasporti di merci.

Articolo 6: responsabilità

6.1 KI è responsabile nei confronti del committente soltanto per i danni o le perdite sofferti da quest'ultimo, solo se questi dimostra che tali danni o perdite sono conseguenza diretta derivante da azioni condotte di proposito o da grave negligenza (nel senso di deliberata irresponsabilità) commessa dai dirigenti o dal personale di KI.

6.2 Nei casi in cui non v'è reale intenzione o considerevole negligenza da parte di KI, come descritto al paragrafo 1 di questo articolo, ma qualora venisse constatato che tuttavia KI è responsabile, allora tale responsabilità dovrà essere limitata solamente fino all'importo dovuto a KI per la relativa commessa.

6.3 In deroga a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo, la responsabilità di KI dovrà essere limitata a quanto viene coperto dalla polizza assicurativa contro la responsabilità di KI per detti danni e all'ammontare che può essere facilmente liquidato dall'assicurazione, se ve ne fosse necessità.

6.4 Nell'ambito dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 (compreso) di questo articolo, KI risponde soltanto per i lavori che sono stati svolti da KI stessa o sotto sua responsabilità; in particolare KI non risponde per la correttezza dei dati provenienti da terzi, a meno che non venga esplicitamente dichiarato che questi dati sono stati valutati da KI e convalidati come corretti. Tuttavia, qualora il cliente o una parte terza agente in qualità di cliente, avendo eseguito o meno degli esami, accettasse i risultati provenienti da KI, come descritto, KI non risponderà più di danni o perdite derivanti dall'utilizzo di questi risultati.

6.5 Qualsiasi responsabilità di KI termina allo scadere di due anni, da calcolarsi a partire dalla data di fine commessa, a meno che il cliente non abbia inoltrato richiesta a KI inerente questo termine.

6.6 Il cliente esonera KI per danni o perdite causati dall'esecuzione della commessa o per danni che ne derivano direttamente, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, nei confronti dei quali KI non può fare ricorso alle presenti condizioni.

In questo contesto con terzi si intende il personale impiegato dal cliente e altre persone utilizzate dal cliente per l'esecuzione della sua attività. Il cliente è tenuto all'obbligo di esonero menzionato in questo paragrafo, soltanto nella misura in cui anche KI potrà avvalersi dell'esonero o della diminuzione della responsabilità nei confronti del cliente.

6.7 Il cliente solleva KI da qualsiasi richiesta di danni avanzata da terzi, relativamente ai risultati forniti da KI, qualora questi risultati fossero stati resi noti alle terze parti in questione, con o senza l'autorizzazione di KI.

6.8 KI con il presente applica a favore delle terze parti utilizzate da KI, dei loro organi e del loro personale impiegato, l'applicabilità di tutte le clausole relative all'esclusione o limitazione della responsabilità di KI e riguardo l'indennizzo da parte del cliente per i reclami di terzi.

6.9 KI non è responsabile verso il cliente della violazione dei diritti di terzi o di disposizioni di legge vigenti al di fuori del territorio italiano, a meno che tali diritti e disposizioni siano state comunicate in forma scritta a KI, prima della conclusione dell'accordo.

6.10 KI non è tenuta a controllare i diritti di brevetto di terzi.

Articolo 7: Segretezza

7.1 Entrambe le parti sono tenute ad osservare rigidamente la segretezza inerente a tutte le informazioni confidenziali che hanno reciprocamente ricevuto e scambiato durante lo svolgimento della commessa. Le informazioni sono da ritenersi confidenziali se sono state classificate come tali dalla parte la quale ha fornito l'informazione, se ciò risulta dalla natura stessa dell'informazione o se dovesse essere riconosciuta come tale da parte del cliente.

7.2 KI non divulga in nessun modo a terze parti i dati e i risultati derivanti dall'esecuzione della commessa.

7.3 L'obbligo di segretezza di cui all'art. 7, ai paragrafi 1, 2 e 5, non vale per i dati e i risultati che:

- a. hanno carattere generico, vale a dire che si riferiscono specificamente alla gestione dell'azienda e/o alle attività svolte dal committente;
- b. sono generalmente noti o divengono generalmente noti senza che ciò sia la conseguenza di una qualsiasi azione illecita o negligenza da parte di KI;
- c. erano già state ottenute da KI in maniera lecita da una terza parte o tramite una ricerca condotta da KI stessa;
- d. sono considerati o saranno considerati non confidenziali, in accordo con il committente.

7.4 L'obbligo di segretezza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non è valido:

- a. qualora KI, come conseguenza della divulgazione a terzi, da parte del cliente, dei risultati della commessa, ritenesse necessario fornire spiegazioni a terzi.
- b. qualora la segretezza andasse contro le disposizioni di legge o in virtù di esse;
- c. qualora fosse richiesta un'ispezione interna ed esterna per il mantenimento o il rinnovo dell'accreditamento dei prodotti e la gestione degli schemi di certificazione di sistema.
- d. qualora la segretezza rappresentasse un pericolo per persone o cose.

7.5 Su richiesta del cliente KI può tenere segreto il nome del cliente stesso e il fatto che è stata eseguita una commessa.

7.6 In applicazione dell'articolo 7 paragrafo 4 punto c, KI si impegna ad osservare la segretezza da parte degli ispettori inerente al rispetto delle informazioni che sono state rese note durante la visita ispettiva.

7.7 In caso di applicazione dell'articolo 4 paragrafo 9, i terzi coinvolti nell'esecuzione della commessa saranno portati a conoscenza dei dati sui quali grava il vincolo della segretezza. KI con la presente si impegna a sottoscrivere che queste terze parti saranno a conoscenza di dover osservare il vincolo di segretezza nei confronti dei dati dei quali sono venuti a conoscenza.

Articolo 8: Risultati

8.1 Nell'ambito dello svolgimento delle attività della propria azienda, il cliente ha piena facoltà di utilizzare i risultati forniti da KI.

8.2 KI ha il diritto di utilizzare i risultati derivanti dalla commessa senza costi ulteriori per la sua gestione aziendale, con il dovuto rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 inerente la segretezza.

8.3 KI ha il diritto di (è autorizzata a) utilizzare le conoscenze e l'esperienza, i metodi di calcolo, i programmi informatici e i metodi di lavoro sperimentali emersi dall'esecuzione della commessa per la sua gestione aziendale, se lo sviluppo di questi sistemi non costituisce lo scopo diretto della commessa in questione.

8.4 KI conserverà in custodia le merci, incluso qualsiasi genere di campione che è stato messo a disposizione, per due settimane dalla data in cui tutti i risultati sono stati comunicati al cliente, a meno che ciò non sia ragionevolmente possibile o se, nel momento in cui la commessa è stata assegnata, fosse stato concordato diversamente.

Articolo 9 - Pubblicazione

9.1 Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di KI, il cliente non è autorizzato ad utilizzare la documentazione come rapporti e pareri, per avanzare pretese per procedimenti legali.

9.2 La pubblicazione del rapporto è ammessa, a patto che questo sia pubblicato nella sua integrità e senza omissioni o aggiunte. Deroghe alle presenti condizioni o la pubblicazione in lingua diversa dalla lingua originale, richiede l'autorizzazione preventiva da parte di KI.

9.3 Il cliente è tenuto in qualsiasi momento a prestare la sua piena collaborazione nel fornire informazioni e opinioni, anche verso terze parti, e inoltre qualora il cliente pubblicasse i dati in un modo che può generare o genera travisamenti, incomprensioni e simili.

Articolo 10 Pagamento, sospensione del titolo, spese di incasso.

10.1 Il pagamento è da effettuarsi in euro senza detrazioni o posticipi, entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diversamente concordato. Qualsiasi reclamo inerente alla fattura, che deve essere inoltrato entro il termine descritto, non solleva dall'obbligo di pagamento.

10.2 Qualora il cliente non dovesse effettuare il pagamento entro il termine stabilito, verrà considerato inadempiente ai sensi di legge. A partire dalla data di scadenza del pagamento il cliente è tenuto a restituire una quota di interesse oltre all'ammontare dovuto corrispondente al tasso di interesse minimo per legge maggiore al 2%, per un minimo del 12%.

10.3 KI è autorizzata all'utilizzo dei pagamenti effettuati in primo luogo per coprire gli interessi e i costi dovuti, e in secondo luogo per il pagamento delle fatture che sono in sospeso da maggior tempo, anche qualora il cliente dichiarasse che il pagamento riguarda una fattura più recente.

10.4 KI è autorizzata in qualsiasi momento ad inviare fatture parziali e/o a richiedere pagamenti in anticipo.

10.5 Qualora KI intraprendesse qualsiasi genere di misura nei confronti di un cliente insolvente, i costi di tale manovra, pari ad almeno il 10% dell'ammontare totale, saranno a carico del cliente.

Articolo 11: Termine, interruzione o propoga della commessa

11.1 Come data di termine della commessa si intende la data della fattura finale.

11.2 In assenza di tale fattura sarà KI a stabilire in tutta onestà la data in cui la commessa può essere considerata conclusa.

11.3 Il cliente è tenuto a risarcire KI per tutti i costi e le perdite derivanti dal termine o dall'interruzione da parte del cliente della commessa. Ciò lascia comunque invariato il diritto di KI di intraprendere le vie legali.

11.4 KI ha il diritto in ogni caso di terminare l'accordo qualora l'interruzione da parte del cliente perdurasse da più di sei (6) mesi. La data della lettera del cliente o di KI nella quale viene comunicata l'interruzione, deve essere considerata come data di inizio dell'interruzione.

11.5 In caso di ritardo o di proroga delle attività lavorative riguardanti la commessa, KI è autorizzata ad addebitare costi aggiuntivi, purché tali ritardi o proroghe non siano imputabili a KI.

Articolo 12: Scioglimento

12.1 Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli, se il cliente non soddisfacesse un qualsiasi obbligo che gli compete per legge o derivante dagli obblighi stabiliti dall'accordo di commessa, nonché fallisse nei modi e nei termini di adempire agli obblighi, nonché in caso di fallimento, o se venisse posto in uno stato di amministrazione controllata, KI ha il diritto, senza ulteriore messa in mora e senza l'intermediazione giudiziale, di sospendere l'esecuzione dell'accordo o di sciogliere l'accordo nella sua totalità o parzialmente, senza che per questo sia tenuta a corrispondere il risarcimento dei danni che derivano dall'inadempienza e dalla sospensione o dallo scioglimento.

In questi casi, ogni credito che KI vanterà nei confronti del cliente sarà immediatamente esigibile ed in un'unica soluzione.

12.2 Quanto stabilito al paragrafo 1 di questo articolo non sarà applicato qualora l'inadempienza, per la sua natura o per la sua lieve importanza non giustificasse lo scioglimento con tutte le conseguenze che ne derivano.

Articolo 13: Controversie e foro competente

13.1 In deroga ai regolamenti legali riguardanti la competenza della corte civile, qualsiasi controversia tra il cliente e KI, dovrà essere disputata presso il tribunale di Treviso, qualora tale foro fosse competente per la trattazione del caso. Tuttavia, KI rimane autorizzata a sottoporre la controversia in qualsiasi foro competente per legge o per trattati internazionali o convenzioni applicabili.

13.2 Sugli accordi stipulati con KI si applica esclusivamente la legge italiana.

Articolo 14: Traduzioni

Nel caso di controversie tra il testo in italiano delle presenti Condizioni Generali e le traduzioni delle stesse, prevarrà la versione italiana.

Articolo 15: Validità

Le presenti Condizioni Generali hanno validità a partire dall' 01 Aprile 2008.